

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 febbraio 2023, n. 31 **Autorizzazione all'esercizio per trasferimento di sede, ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. c) e dell'art. 17, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del Centro PMA I livello dal Presidio Territoriale di Assistenza (ex ospedale) di Nardò - Via XXV Luglio al Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, piano terra Poliblocco - DEA alla Via Filippo Muratore n.1.**

## II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 15 del 19/01/2023 di conferimento ad interim dell'incarico di Posizione Organizzativa "Autorizzazione ed Accredimento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice";

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accredimento e Qualità.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O *Autorizzazione ed Accredimento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice* e confermata dal Dirigente del Servizio Accredimenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accredimento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. dispone:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";

- all'art. 8, comma 2 che: "alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura";

- all'art. 8, comma 3 che: *“Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)”, tra le quali sono compresi i “centri di procreazione medicalmente assistita (PMA)” di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.4. della medesima legge;*
- all'art. 17 (*Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio*) che: *“1. L'autorizzazione all'esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce. 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentito, ai sensi dell'articolo 8, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale. 3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, sono autorizzate all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell'articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 28, comma 3.”*

Il Regolamento Regionale 12 febbraio 2014, n. 2 *“Strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”* prevede:

- all'art. 4, comma 2, punto 2.1 quanto segue:

*“Ciascun Centro PMA deve individuare i soggetti cui affidare le responsabilità direzionali, cliniche e delle procedure di laboratorio e deve comunicare al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione il nominativo del responsabile clinico e del suo eventuale sostituto, in via temporanea o permanente, specificando, in tale ultimo caso, la data di assunzione definitiva delle funzioni del sostituto.*

*Il responsabile clinico del Centro PMA deve essere un medico specialista in ostetricia e ginecologia con esperienza effettiva documentata di almeno due anni nell'ultimo quinquennio nel settore delle PMA.*

*Il responsabile delle procedure di laboratorio può essere un biologo, un biotecnologo o un medico, in possesso delle specializzazioni previste per le attività di laboratorio, con documentata conoscenza di tutti gli aspetti laboratoristici di un Centro PMA; in particolare, conoscenza di biochimica, biologia cellulare, fisiologia della riproduzione ed eventualmente esperienza in statistica e risoluzione dei problemi di laboratorio. Deve avere un'esperienza pratica pertinente documentata di almeno due anni nell'ultimo quinquennio. Il responsabile di laboratorio formula autonomamente i protocolli del laboratorio e comunica con regolarità al responsabile clinico del centro di pertinenza i dati inerenti l'attività (per es. successi, insuccessi ed eventuali problemi insorti). Nelle sole strutture di I Livello, il responsabile clinico può svolgere funzioni di responsabile di laboratorio purchè in possesso di documentata esperienza in biologia della riproduzione.”.*

- all'art. 5 (*“Centri PMA di I livello”*), comma 3, punto 3.4 che nei Centri di PMA di II livello:

*“I Centri PMA di I livello devono avere una dotazione organica del personale rapportata al volume delle attività ed alle tecniche adottate. Deve essere garantita la presenza di:*

- *un medico specialista in ostetricia e ginecologia, con documentata esperienza pratica di almeno due anni nell'ultimo quinquennio, nel settore della PMA, designato quale responsabile clinico della struttura e delle attività espletate assunto a tempo indeterminato;*
- *un biologo, un biotecnologo o un medico, in possesso delle specializzazioni previste per le attività di laboratorio, designato quale responsabile di laboratorio con almeno due anni nell'ultimo quinquennio, di esperienza pratica nel settore della PMA assunto a tempo indeterminato.”.*

- all'art. 10 (*“Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio”*), comma 1 che *“I Centri PMA di I, II e III Livello sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 8-ter, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., in relazione al fabbisogno definito dal presente Regolamento. Con riferimento alla procedura per la richiesta del parere di compatibilità si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i.. (disciplina attualmente abrogata e sostituita dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – ndr)”;*

- all'art. 10, comma 2 che *“l'autorizzazione all'esercizio dei Centri PMA di I, II e III Livello è rilasciata dalla Regione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i., artt. 8 e 9 (disciplina attualmente abrogata e sostituita dall'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – ndr). In ogni caso, nella domanda di autorizzazione all'esercizio ciascun Centro PMA deve indicare le specifiche attività per le quali richiede l'autorizzazione ed il relativo Livello (I, II o III). Ove un Centro PMA intenda svolgere anche le attività di assisted hatching e/o biopsia di gameti/embrioni, di cui al precedente articolo 8, e/o intenda dotarsi di un laboratorio dedicato all'applicazione delle tecniche di PMA a coppie virus infette, di cui ai precedenti articoli 6 comma 4 e 7 comma 4, deve espressamente indicarlo nella medesima domanda di autorizzazione all'esercizio o in separata specifica domanda.”.*

Con Delibera n. 276 del 02/03/2020 ad oggetto *“Individuazione Centro PMA di II Livello presso l'Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, ai sensi dell'art. 51, comma 3 della Legge regionale 30 novembre 2019, n. 52”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 del 27/03/2020,*

*“Atteso che:*

- 1. con il Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 7 era stato previsto il Centro PMA presso il PTA di Nardò;*
- 2. all'Art. 51 comma 3 della Legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 è stato stabilito che: “Con deliberazione di Giunta regionale viene definita la rete dei centri PMA della Regione Puglia”;*
- 3. con nota prot. N. 25166 del 19/02/2020 la Direzione strategica della Asl di Lecce ha comunicato quanto segue: “Premesso che presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Nardò è attivo un Centro per attività di PMA di II livello (istituito con D.D.G. della ASL Lecce n. 2394 del 21/07/2009), rilevate le numerose difficoltà organizzative che tale ubicazione comporta, facendo seguito alle precedenti note pari oggetto, al fine di assicurare agli utenti la qualità e la sicurezza delle prestazioni della PMA, nonché delle attività di crioconservazione dei gameti e degli embrioni, garantendo, dunque, l'intero percorso nascita, ubicando il predetto centro in un Ospedale dotato della Unità Operativa di “Ostetricia e Ginecologia” di II Livello (quale Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce) si chiede di modificare la Programmazione Regionale per consentire il trasferimento del Centro PMA dal PTA di Nardò al Presidio Ospedaliero di Lecce”,*

*la Giunta Regionale ha deliberato di stabilire “ai sensi dell'art. 51 comma 3 della Legge regionale 30 novembre 2019, n. 52, che il Centro PMA di II Livello di Nardò sia trasferito presso l'Ospedale “V. Fazzi” di Lecce-DEA di II Livello, al fine di garantire l'intero percorso nascita.”.*

Con Determina Dirigenziale n.23/2022 del 17/11/2022 il Dirigente del Comune di Lecce ha rappresentato quanto segue: *“Premesso che:*

*Con istanza RU n. 175597 del 06/10/2022, acquisita al Prot. Gen.le di questa A.C. con il n. 163840/2022, il dott. Stefano Rossi, (...) Commissario Straordinario della AS Lecce, in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale, CF e P.IVA 04008300750, con sede legale in Lecce alla via Miglietta n. 5, ha chiesto l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento presso il Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce – DEA (Via Filippo Muratore n.1) della struttura sanitaria Centro Procreazione Medicalmente Assistita di II livello – PMA, attualmente ubicata presso il Presidio Territoriale Assistenza di via XXV Luglio a Nardò – LE.*

*Detto trasferimento viene richiesto ai sensi della Deliberazione di GR n. 276 del 02/03/2020, provvedimento con il quale è stato già stabilito, ai sensi dell'art. 51, comma 3 della L.R. n. 52 del 2019, che il Centro di PMA di II Livello di Nardò sia trasferito presso la struttura sanitaria Vito Fazzi di Lecce – DEA al fine di rendere un unico percorso nascita e superare le difficoltà organizzative che l'attuale ubicazione comporta e ampliare l'offerta con il I Livello, tenuto conto della complessità e del grado di invasività tecnica.*

*Con nota prot. Gen.le n. 179904 del 31/10/2022 il dirigente del Settore Pianificazione e sviluppo del territorio,*

di questo Ente, ing. Maurizio Guido, ha confermato allo scrivente l'ammissibilità dell'intervento dal punto di vista urbanistico, evidenziando, al contempo, che l'eventuale esecuzione di opere edilizie dovrà essere subordinata al rilascio di idoneo titolo abilitativo – qualora necessario – secondo quanto stabilito dal Titolo II, Capo I, del vigente DPR n. 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Considerato che:

In base al contenuto della citata deliberazione di GR n. 276/2020, il trasferimento richiesto è stato ritenuto coerente con la programmazione regionale in materia di rete ospedaliera dalla Sezione Strategie e governo dell'offerta e, precisamente con il R.R. n. 23 del 2019 e che, pertanto, è conseguentemente assolto il parere di compatibilità con il fabbisogno regionale.

(...)

AUTORIZZA

Il dott. Stefano Rossi, (...) Commissario straordinario della ASL Lecce, in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale, con sede legale in Lecce alla via Miglietta n. 15, alla realizzazione per trasferimento presso il presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce – DEA (Via Filippo Muratore n. 1 ) della struttura sanitaria Centro Procreazione Medicalmente Assistita di via XXV Luglio a Nardò – LE.

DISPONE

L'obbligatorietà a realizzare, a mantenere e/o a svolgere quanto previsto dalla documentazione tecnica già trasmessa alla Sezione Strategie e governo dell'offerta della Regione Puglia in data 25/10/2022 con Prot. Gen. Le n. 17693.

Che la successiva autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta al Dipartimento Promozione della salute del benessere sociale dello sport per tutti della Regione Puglia.

Che l'eventuale esecuzione di opere edilizie dovrà essere subordinata al rilascio di idoneo titolo abilitativo – qualora necessario. Secondo quanto stabilito dal Titolo II, Capo I del vigente DPR n. 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.”

Con Pec del 03/01/2023 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ha trasmesso la nota prot. U 0001034 di pari data ad oggetto: “Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di I e II livello presso il Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce. Verifica dei requisiti di autorizzazione all'esercizio. Richiesta parere.”, con cui il Direttore del medesimo Dipartimento ha rappresentato quanto segue:

“Con riferimento alla richiesta in oggetto indicata, trasmessa dal Direttore Generale dell'ASL di Lecce con nota prot. n. 198550 del 18.11.2022, si comunica quanto segue:

- con D.G.R. 02.03.2020, n. 276 la Regione Puglia ebbe a deliberare il trasferimento del Centro PMA di II Livello di Nardò presso l'Ospedale “V.Fazzi” di Lecce al fine di garantire l'intero percorso nascita;
- il Comune di Lecce in data 17.11.2022 ha rilasciato autorizzazione n. 23/2022 alla realizzazione per trasferimento presso il presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce, alla via Filippo Muratore n. 1, del Centro PMA ubicato presso il PTA di Nardò (LE); (all.1)
- il Direttore Generale dell'ASL LE sentito per le vie brevi il Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia ha inoltrato la richiesta in oggetto indicata finalizzata alla verifica dei requisiti del Centro PMA di I e II livello da ubicarsi rispettivamente al piano terra (I liv.) e piano primo (II liv.) del Poliblocco del P.O. “V. Fazzi” di Lecce; (all. 2)
- dai sopralluoghi effettuati dallo scrivente Dipartimento è stato possibile rilevare allo stato che, i soli



*locali al piano terra risultano completati per ospitare la PMA di I livello con annesso locale per la crioconservazione, mentre quelli posti al piano primo per il II livello non sono ancora pronti;*

- *che è stata acquisita Relazione dei Requisiti Strutturali e Tecnologici, sottoscritta dall'Area Gestione Tecnica del P.O. "V. Fazzi" di Lecce, nonché planimetria dei locali al piano terra del Centro PMA di I livello; (All. 3) – (All.4)*
- *che il Responsabile Clinico dell'U.O. di Fisiopatologia della riproduzione ha trasmesso l'organigramma con cui viene individuato tutto il personale assegnato al Centro PMA in argomento; (All. 5)*
- *Con ciò premesso sulla scorta degli accertamenti effettuati si può affermare che allo stato, il trasferimento della PMA dal PTA di Nardò (LE) può essere effettuato limitatamente al I livello nei locali posti al piano terra del Poliblocco del P.O. "V. Fazzi" di Lecce, in possesso dei requisiti specifici previsti dal R.R. n. 2 del 12.2.2014 per l'esercizio di un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di I livello.*

*Il Responsabile Clinico del Centro di PMA è il dott. Ezio M. Tricarico, nato (...) il 15.08.1953, Ginecologo; il Responsabile delle Procedure di Laboratorio è il Dott. Pietro Paolo Lo Savio nato (...) il 28.06.1956, Biologo;*

*il Responsabile del sistema documentato della gestione della Qualità è la dott.ssa Barbara Piccinni, nata (...) il 05/07/1977, Biologo."*

Con Pec del 11/01/2023 il Direttore Generale dell'ASL LE ha trasmesso la nota prot. U 0004761 di pari data ad oggetto: *"Domanda per l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della struttura denominata Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di I livello presso il Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce", chiedendo: "il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento presso il Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce (piano terra Poliblocco), della struttura sanitaria "Centro PMA" già autorizzata, attualmente ubicata nel Comune di Nardò presso il Presidio Territoriale di Assistenza (ex ospedale) in Via XXV Luglio.", e dichiarando: "consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, che la predetta struttura, denominata Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di I livello afferente all'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce è a ciclo diurno, medico – chirurgica e monospécialistica è che il Responsabile della Direzione Medica del P.O. "V. Fazzi" è il Dott. Carlo Sabino Leo (direttore medico f.f. di Presidio) nato (...) il 01.09.1958 laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Parma con specializzazioni in Igiene e Medicina Preventiva conseguita presso l'Università di Bari e in medicina legale e delle Assicurazioni conseguita presso l'Università di Parma. (...)"*

Posto quanto precede;

si propone, ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. c) e dell'art. 17, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di autorizzare l'ASL LE, nella persona del Commissario straordinario - Legale rappresentante Avv. Stefano Rossi, all'esercizio per trasferimento di sede del Centro PMA I livello dal Presidio Territoriale di Assistenza (ex ospedale) di Nardò - Via XXV Luglio al Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, piano terra Poliblocco - DEA alla Via Filippo Muratore n.1, il cui Responsabile Clinico è il dott. Ezio M. Tricarico, specializzato in Ginecologia ed il cui Responsabile delle Procedure di Laboratorio è il Dott. Pietro Paolo Lo Savio, specializzato in Biologia, con la prescrizione al Commissario straordinario - Legale rappresentante dell'ASL LE di trasmettere la documentazione relativa all'esperienza maturata dal Responsabile Clinico e dal Responsabile di Laboratorio di cui agli artt. 4, comma 2, punto 2.1 e 5, comma 3, punto 3.4 del R.R. n. 2/2014 e con la precisazione che:

- *come rilevato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE con la sopra riportata nota prot. U 0001034 del 03/01/2023 "dai sopralluoghi effettuati (...) è stato possibile rilevare allo stato che, i soli locali al piano terra risultano completati per ospitare la PMA di I livello con annesso locale per la crioconservazione, mentre quelli posti al piano primo per il II livello non sono ancora pronti". Pertanto il trasferimento della PMA dal PTA di Nardò (LE) può essere effettuato limitatamente al I livello nei locali posti al piano terra del Poliblocco del P.O. "V. Fazzi" di Lecce;*

- in caso di sostituzione del Responsabile clinico del Centro PMA di I livello, il Commissario straordinario - Legale rappresentante dell'ASL LE ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., è tenuto a comunicare alla scrivente tempestivamente le generalità del nuovo Responsabile clinico;
- ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nonché dell'art. 4, comma 2, punto 2.1 del R.R. n. 2/2014, in caso di sostituzione, il Commissario straordinario - Legale rappresentante dell'ASL LE è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo Responsabile clinico e/o del Responsabile di laboratorio, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Commissario straordinario - Legale rappresentante dell'ASL LE dovrà altresì comunicare a questa Sezione ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno"*;

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabili P.O. e dai Dirigenti del

Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR,

- ritenuto di dover provvedere in merito;

#### DETERMINA

- di autorizzare l'ASL LE, ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. c) e dell'art. 17, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nella persona del Commissario straordinario - Legale rappresentante Avv. Stefano Rossi, all'esercizio per trasferimento di sede del Centro PMA I livello dal Presidio Territoriale di Assistenza (ex ospedale) di Nardò - Via XXV Luglio al Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, piano terra Poliblocco - DEA alla Via Filippo Muratore n.1, il cui Responsabile Clinico è il dott. Ezio M. Tricarico, specializzato in Ginecologia, ed il cui Responsabile delle Procedure di Laboratorio è il Dott. Pietro Paolo Lo Savio, specializzato in Biologia con la prescrizione al Commissario straordinario - Legale rappresentante dell'ASL LE di trasmettere la documentazione relativa all'esperienza maturata dal Responsabile Clinico e dal Responsabile di Laboratorio di cui agli artt. 4, comma 2, punto 2.1 e 5, comma 3, punto 3.4 del R.R. n. 2/2014 e con la precisazione che:
  - come rilevato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE con la sopra riportata nota prot. U 0001034 del 03/01/2023 *"dai sopralluoghi effettuati (...) è stato possibile rilevare allo stato che, i soli locali al piano terra risultano completati per ospitare la PMA di I livello con annesso locale per la crioconservazione, mentre quelli posti al piano primo per il II livello non sono ancora pronti"*. Pertanto il trasferimento della PMA dal PTA di Nardò (LE) può essere effettuato limitatamente al I livello nei locali posti al piano terra del Poliblocco del P.O. "V. Fazzi" di Lecce;
  - in caso di sostituzione del Responsabile clinico del Centro PMA di I livello, il Commissario straordinario - Legale rappresentante dell'ASL LE ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., è tenuto a comunicare alla scrivente tempestivamente le generalità del nuovo Responsabile clinico;
  - ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nonché dell'art. 4, comma 2, punto 2.1 del R.R. n. 2/2014, in caso di sostituzione, il Commissario straordinario - Legale rappresentante dell'ASL LE è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo Responsabile clinico e/o del Responsabile di laboratorio, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento del relativo provvedimento autorizzativo;
  - ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Commissario straordinario - Legale rappresentante dell'ASL LE dovrà altresì comunicare a questa Sezione ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
  - la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
  - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno"*;

- di notificare il presente provvedimento:
  - al Sindaco del Comune di Lecce;
  - al Commissario straordinario - Legale rappresentante Avv. Stefano Rossi dell'ASL LE
  - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
  - al Dirigente U.O.G.A.P.C. dell'ASL LE;

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 11 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**

(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente

**Il Responsabile P.O.**

(Irene Vogiatzis)

**Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Elena Memeo)

**Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale**

(Antonella Caroli)